



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

Pubblicazione n. 234 del 27-04-2020

DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO

N. 89 del 27-04-2020

Oggetto: liquidazione lavoro straordinario personale ufficio elettorale- referendum costituzionale 29.03.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto che, al fine di assicurare la regolare e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti relativi al Referendum costituzionale del 29.03.2020, rinviato poi il 05.03.2020, il personale dipendente assegnato al servizio elettorale con determinazione n. 22 in data 31.01.2020 del RESPONSABILE DEL SERVIZIO ELETTORALE, venne autorizzato ad eseguire lavoro straordinario nel periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e sino al 03.04.2020;

Accertato che le varie operazioni sono state assicurate con la dovuta tempestività;

Visto il prospetto delle ore di lavoro straordinario effettivamente eseguite per lo scopo da ciascun dipendente chiamato a far parte dell'Ufficio Elettorale Comunale nel periodo suddetto;

Considerato che si ritiene opportuno rendicontare solamente il mese di febbraio in quanto il 05.03.2020 il referendum è stato rinviato;

Accertato che ciascun dipendente ha eseguito le ore di lavoro straordinario risultanti dal prospetto proposto per la liquidazione;

Visto l'art. 15 del D.L. 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, che testualmente recita:

Art. 15 - Lavoro straordinario dei dipendenti comunali in occasione di consultazioni elettorali.

1. In occasione della organizzazione tecnica di consultazioni elettorali il personale dei comuni, addetto a servizi elettorali, può essere autorizzato dalla rispettiva amministrazione, anche in deroga alle vigenti disposizioni, ad effettuare lavoro straordinario entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona e sino ad un massimo individuale di 70 ore mensili, per il periodo intercorrente dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse. Il limite medio di spesa si applica solo ai comuni con più di cinque dipendenti.

2. L'autorizzazione si riferisce al personale stabilmente addetto agli uffici interessati, nonché a quello che si intenda assegnarvi quale supporto provvisorio, con delibera di giunta da adottare non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1 e nella quale dovranno essere indicati i nominativi del personale previsto, il numero di ore di lavoro straordinario da effettuare e le funzioni da assolvere. La mancata deliberazione preventiva inibisce il pagamento dei compensi per il periodo già decorso.

3. Le spese per il lavoro straordinario dei dipendenti comunali e le altre spese anticipate dai comuni per l'organizzazione tecnica e l'attuazione di consultazioni elettorali i cui oneri sono a carico dello Stato saranno rimborsate, al netto delle anticipazioni, posticipatamente in base al documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di sei mesi dalla data delle consultazioni, pena la decadenza dal diritto al rimborso.

Visto l'art. 39 del C.C.N.L. 14 settembre 2000, come integrato dall'art. 16 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001, che testualmente recita:

«Art. 39 - Lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e calamità nazionali.

1. Il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie e quello prestato per fronteggiare eventi straordinari imprevedibili e per calamità naturali non concorre ai limiti di cui all'art. 14 del CCNL dell'10 aprile 1999.

2. Gli enti provvedono a calcolare ed acquisire le risorse finanziarie collegate allo straordinario per consultazioni elettorali o referendarie anche per il personale incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative di cui all'art. 8 e ss. del CCNL del 31 marzo 1999. Tali risorse vengono comunque erogate a detto personale in coerenza con la disciplina della retribuzione di risultato di cui all'art. 10 dello stesso CCNL e, comunque, in aggiunta al relativo compenso,

prescindendo dalla valutazione. Analogamente si procede nei casi di cui all'art. 14, comma 5 del CCNL dell'1o aprile 1999.

3. (comma aggiunto dall'art. 16 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001) Il personale che, in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, è chiamato a prestare lavoro straordinario nel giorno di riposo settimanale, in applicazione delle previsioni del presente articolo, oltre al relativo compenso, ha diritto anche a fruire di un riposo compensativo corrispondente alle ore prestate. Il riposo compensativo spettante è comunque di una giornata lavorativa ove le ore di lavoro straordinario effettivamente rese siano quantitativamente maggiori di quelle corrispondenti alla durata convenzionale della giornata lavorativa ordinaria. In tale particolare ipotesi non trova applicazione la disciplina dell'art.

24, comma 1, del presente contratto. La presente disciplina trova applicazione anche nei confronti del personale incaricato di posizioni organizzative.

Visto l'art. 16 del C.C.N.L. 5 ottobre 2001, che testualmente recita:

2. In occasione di consultazione elettorali o referendarie, le ore di lavoro aggiuntivo prestate, nel rispetto della disciplina dell'art. 6 del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale orizzontale sono retribuite con un compenso costituito da una maggiorazione percentuale della retribuzione oraria globale di fatto di cui all'art. 52, comma 2, lett. d), nelle seguenti misure:

a) 15%, nel caso di lavoro aggiuntivo diurno;

b) 20%, nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in giorno festivo o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo);

c) 25% nel caso di lavoro aggiuntivo prestato in orario notturno-festivo.

3. Nel caso di lavoro aggiuntivo prestato dal lavoratore a tempo parziale orizzontale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie,

in deroga al limite del tempo pieno e in misura eccedente rispetto a quella derivante dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, del CCNL del 14.9.2000, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere al dipendente interessato, le percentuali di maggiorazione della retribuzione oraria globale di fatto, di cui alle lett. a), b) e c) del comma 2, sono ridefinite nella misura unica del 50%.

4. Per il lavoro straordinario, effettuato in deroga alla disciplina di cui all'art. 6, comma 5, primo periodo, del CCNL del 14.9.2000, dal personale con rapporto di lavoro a tempo parziale verticale in occasione di consultazioni elettorali o referendarie, trova applicazione, ai fini della determinazione del relativo compenso, la disciplina generale dell'art. 38 del CCNL del 14.9.2000.

Viste le circolari ministeriali e le disposizioni prefettizie;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visti lo statuto comunale ed il vigente regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: "T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" e successive modificazioni;

D E T E R M I N A

1^o) Di approvare il prospetto che segue per la liquidazione del compenso dovuto al personale dipendente per prestazioni straordinarie eseguite per gli adempimenti elettorali come in relazione e di liquidare, per lo scopo, in favore di ciascuno di essi, la somma corrispondente:



COMUNE DI CASTELSANTANGELO SUL NERA

Provincia di Macerata

2°) Di imputare la spesa agli interventi-capitoli di bilancio dell'esercizio 2020, COME DA impegno assunto con determinazione n. 22 in data 31.01.2020 del RESPONSABILE DEL SERVIZIO:

3°) Manda all'ufficio gli adempimenti relativi al rendiconto e richiesta di rimborso in applicazione delle norme vigenti, nonché i conteggi ai fini delle ritenute erariali.

4°) DARE ATTO:

- in relazione al disposto dell'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che la durata effettiva della prestazione di lavoro di tutti i dipendenti corrisponde a quella contrattuale, così come risulta dagli idonei, continui accertamenti disposti;
- che le ore di lavoro straordinario eseguite mensilmente da ciascun dipendente sono contenute nel limite massimo individuale di 60 ore mensili così come richiesto dall'art. 15, comma 1, del D.L. 18 febbraio 1993, n. 8 (solo per i comuni con più di 5 dipendenti);
- che le ore di lavoro straordinario eseguite complessivamente sono contenute entro il limite medio di spesa di 50 ore mensili per persona così come richiesto dall'art. 15, comma 1, ultimo alinea del D.L. n. 8/1993.

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Dott.ssa Martina Galassi

Sul presente provvedimento, appone il VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA ai sensi dell'art. 151 comma 4 del D. Lgs.
N. 267;
Lì 27-04-2020

IL RESPONSABILE FINANZIARIO

Dott.ssa Martina Galassi

Della suesesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi.
Lì 27-04-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Martina Galassi

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio per 15gg.
Consecutivi dal 27-04-2020 al 12-05-2020
Lì 12-05-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

Dott.ssa Martina Galassi
